

Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: vicceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritapuglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Sezione Lavoro
RICORSO EX ART. 414 CPC
CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
(ex art 151c.p.c.)

PER:

ALIFFI FABIO nato in Ascoli Piceno il 28/06/1985 (CF: LFFFBA65H28A462B), residente in Ascoli Piceno, Via Paliotti 5, elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 229 presso e nello studio dell'avv. Maria Rita Puglia (C.F.: PGLMRT59R57A462U - *e presso il quale potranno essere effettuate le eventuali comunicazioni via fax al n. 0736/253152, o via e-mail agli indirizzi di posta elettronica vicceipuglia@libero.it e avvmariaritapuglia@cnfpec.it - solo per posta certificata*), dalla quale è rappresentato e difeso come da delega in calce allegata al presente atto;

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (CF: 80185250588), con sede in Viale Trastevere n. 76/A 40153 Roma all'indirizzo pec uffgabinetto@postacert.istruzione.it - Pubblico Elenco PP.AA.), domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma (c.f.: 80224030587 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Pubblico Elenco PP.AA.)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, in persona del legale Rappresentante pro tempore (C.F.: **80007610423**) con sede in Ancona via XXV Aprile 19. (PEC: usrmarche.dr@legalmail.it - Pubblico Elenco PP.AA. - PEC: drma@postacert.istruzione.it - Sito) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Corso Mazzini n. 55 - Ancona (C.F.: 80017850423



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: vicceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritaapuglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

PEC: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it - Pubblico Elenco PP.AA.);

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO E FERMO, in persona del legale Rappresentante pro tempore (C.F.: 80004730448), con sede in Via Dino Angelini n. 22, Ascoli Piceno (pec: usrmarche.ap@legalmail.it- Pubblico Elenco PP.AA. - PEC: uspap@postacert.istruzione.it - Sito), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, con sede in Corso Mazzini n. 55 - Ancona (C.F.: 80017850423 PEC: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it - Pubblico Elenco PP.AA.);

- resistenti -

per la disapplicazione del D.M. 50/2021, e del DM-Nota 9256 del 18 marzo 2021, relativi alla domanda di inserimento/conferma / aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A. Terza Fascia, per il Triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Aliffi pari a 12,67 punti complessivi computati sulla base dei titoli e del servizio militare svolto

*** **

PREMESSO

Il Sig. Aliffi Fabio, in possesso del Diploma di maturità quinquennale, presentava in data 15.04.2021 tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di Terza Fascia-Personale Ata per il conferimento di supplenze del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, (*"Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario"*), per l'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno-Fermo; ha presentato quindi domanda per l'inserimento nelle dette



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: vicceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritaapuglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

graduatorie per il triennio sopra indicato, relativamente alle supplenze per il ruolo di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 29 Luglio 1987 al 28 Luglio 1988 . Il ricorrente dichiarava di essere in possesso del Diploma di Maturità-Perito agrario conseguito nell'anno 1986 presso L'Istituto Tecnico Agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, per il quale veniva attribuito il punteggio di 6,67.

Inoltre tra i TITOLI DI SERVIZIO

Il ricorrente dichiarava di possedere i seguenti titoli di servizio:

“Anno scolastico 1987/88 Istituzione presso il quale è stato prestatato il servizio (Codice e Descrizione) **Aereoporto Militare Luigi Bourlot** Provincia ROMA

Comune BRACCIANO

Indirizzo via Circumlacuale, 0062 Roma

Profilo ALTRO PROFILO

Tipologia del contratto di lavoro **non di ruolo**

Tipologia del servizio **Amministrazioni statali/Enti locali**

Periodo servizio **dal 01/09/1987** Periodo servizio al **05/07/1988**

Numero Giorni calcolati dal sistema 309

Anno scolastico 1986/87

Istituzione presso il quale è stato prestatato il servizio (Codice e Descrizione) **Aeroporto Militare Luigi Bourlot**

Provincia ROMA Comune BRACCIANO

Indirizzo via Circumlacuale, 0062 Roma

Profilo **ALTRO PROFILO**

Tipologia del contratto di lavoro **non di ruolo**

Tipologia del servizio **Amministrazioni statali/Enti locali**



Periodo servizio **dal 05/07/1987** Periodo servizio al **31/08/1987**
Numero Giorni calcolati dal sistema 58

A seguito di tale domanda veniva attribuito il punteggio di 7,27 nei rispettivi ruoli di assistente tecnico, assistente amministrativo e collaboratore scolastico; il ricorrente presentava reclamo in data 20.07.21, deducendo che erano stati erroneamente attribuiti 0,6 punti per il servizio militare svolto dopo il conseguimento del diploma, anziché i 6 punti spettanti, come la giurisprudenza pur della Corte di Cassazione aveva già stabilito. A seguito del reclamo, che veniva in pratica respinto, il punteggio veniva rettificato in diminuzione portandolo a 7,22, con la seguente motivazione: Variazione punteggio per errore nella data di inizio del servizio militare (ossia, secondo l'ufficio, i mesi di militare svolti sarebbero stati 11 anziché 12).

Quindi l'Ufficio Scolastico di Ascoli Piceno provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, (Terza Fascia Personale ATA) attribuendogli un punteggio pari a 7,22 (sia come collaboratore scolastico, sia come assistente tecnico e come assistente amministrativo), e collocandolo rispettivamente alla posizione n. 5703 collaboratore. scolastico, n. 3635 assistente tecnico, e n. 7257 assistente amministrativo.

Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6,67 punti per il diploma con votazione 40, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,05 punti per ogni mese, invece dei 0,5 per ogni mese effettivo, e così per un totale di 6 punti spettanti (avendo l'istante svolto il servizio militare dal 29.07.87 al 28.07.88 come risulta dalla documentazione in atti).

L'Ufficio scolastico continua infatti ad attribuire 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.



Come già detto, Il sig Aliffi in data 20 Luglio 2021 presentava nei termini reclamo avverso dette graduatorie, ma le stesse venivano comunque confermate, anzi il punteggio che risultava dalla domanda del ricorrente, ossia 7,27, veniva rettificato a 7,22 poiché il servizio militare svolto veniva considerato erroneamente pari a soli 11 mesi anziché 12.

A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva riconosciuto, erroneamente, il punteggio di 6,67 anziché i 12,67 spettanti (6,67 per il diploma +0,5 per ogni mese di militare effettuato, quindi pari a 6, così per un totale di 12,67, o pari a 12,17 qualora venissero considerati 11 mesi e non 12).

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni risulti essere granitica, sia quella della Suprema Corte, che del Consiglio di Stato, l'Amministrazione resistente persevera nell'errore, non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, parte ricorrente è costretta ad adire codesto On.le Tribunale, a tutela di ogni diritto, e per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA /MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2050 DLGS 66/2010; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE. ERRATA E MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.

Si premette che, nonostante le pronunce ormai consolidatesi nel tempo, il MIUR non ha provveduto a rettificare il punteggio del ricorrente.

Va detto che il D.M. 50 del 3 Marzo 2021, di cui si chiede la disapplicazione, in una al D.M.-nota del 18 Marzo 2021 n. 9256, laddove hanno considerato la valutabilità del servizio di leva solo se prestato in costanza di servizio, si sono posti in aperta contraddizione rispetto alle norme di rango



costituzionale, violando inoltre espressamente la normativa in materia, ossia l'art. 485 D.Lgs. 297/1994; vi è stata inoltre violazione dell'art. 20 della legge 958/1986, che prevede appunto che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico; si insiste quindi per la sua disapplicazione, non potendo una norma inferiore, di secondo livello, quale è il Decreto Ministeriale 50/2021 (e la nota 9256/2021), derogare o porsi in contrasto con una norma di legge.

Quindi con il presente ricorso l'istante intende chiedere, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto/nota n. 9256 del 18.03.2021, e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con la normativa di legge in materia, e con il conseguente diritto del ricorrente, che si accerti e dichiari il suo pieno diritto di parte all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, ove parte ricorrente è attualmente inserita, ossia nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. Terza Fascia, (nell'ambito territoriale di Ascoli Piceno e Fermo) nei profili di appartenenza (collaboratore scolastico, assistente tecnico, assistente amministrativo).

Dalla documentazione prodotta in atti, risulta che il ricorrente, come collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo, è inserito nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Terza fascia della Provincia di Ascoli Piceno, rispettivamente al posto n. 5703-3635-7257, quale personale Ata, e ha espletato il servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie : il Diploma



è stato conseguito nell'anno scolastico 1985/1986, e il servizio militare ha avuto inizio l'anno successivo, ossia il 29/07/1987.

Dalla documentazione depositata appare palese inoltre che il Miur non ha valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentono la valutabilità del servizio militare solo ove questo sia espletato 'in costanza di nomina' attribuendo un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti.

Come le recenti pronunce della Cassazione in merito hanno sancito, **i decreti ministeriali passati e identici, sono risultati illegittimi, e per tal motivo anche il DM 50/2021 (dove si stabilisce il medesimo principio dei precedenti e analoghi decreti ministeriali, già annullati dal TAR Lazio), con la nota 9256/21, dovranno essere disapplicati poiché in palese contrasto con la normativa primaria, e precisamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994 (e con lo stesso art. 2050 D.Lgs 66/2010) che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare: “ Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo, e il servizio civile sostitutivo, è valido a tutti gli effetti.”**

Si evidenzia che il quadro normativo di riferimento per la presente fattispecie, risulta essere il seguente:

Il Decreto Ministeriale n. 64 del 28.07.2004 relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto e di Circolo, prescrive quanto segue: 'Art. 9 Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella "A", annessa al Regolamento e relative note in calce. I servizi prestati in qualità di "assistente di lingua", sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia. **Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.**'



L'allegato A al Dm 64/2004 statuisce che 'il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico'.

Con l'emanazione della Legge n. 226 del 23.08.2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere del 01.01.2005.

All'esito di tale modifica normativa, il Ministero dell'Istruzione ha modificato il regolamento per l'aggiornamento della G.I.

Segnatamente, il D.M. 131/2007 ha introdotto il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in 'costanza di nomina'.

L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e della nota-decreto n. 9256 del 18.03.2021"Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t. a." stabilisce che il "Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

- a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) scuole primarie statali;
 - c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni conflittuali;
- per ogni anno: PUNTI 6

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50"

L'allegato A al medesimo D.M. 50/2021 precisa, però, che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle



amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."

Dunque, il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno; il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.

Appare evidente però che il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021, il decreto-nota n. 9256 del 18.03.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali risultano essere illegittimi e dovranno essere disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994, che così espressamente prevede: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti." Sicuramente una norma regolamentare non può porsi in contrasto con una norma di legge (come recentemente pur la Cassazione ha stabilito laddove ha disposto la disapplicazione dell'analogo DM 44 /2001 Cass. 2020/5679), la quale essendo di portata generale non può essere oggetto di interpretazioni restrittive come quelle operate dai decreti ministeriali sopra citati.

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga pur qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare, che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

In sintesi, secondo il già citato l'art. 485, co. 7, d.l gs. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; pur l'art. 2050 del d.l gs. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata



equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2 che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Va evidenziato, che la tesi esposta dell'amministrazione in analoghi giudizi, si fonda sulla circostanza secondo la quale dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato traendo ulteriore argomento anche dalla circostanza che la norma in rubrica riporta "Riconoscimento del servizio ai fini della carriera", rinviando quindi esclusivamente a quanto occorso in corso di rapporto, giammai a quanto occorso antecedentemente, e in tal senso sarebbe pure significativo l'inserimento della disposizione nella sezione IV denominata anch'essa "Riconoscimento del servizio ai fini della carriera", nel Capo III, Diritti e Doveri, e non invece nel Capo II, riguardante il reclutamento dei docenti.

Conclusioni che, sempre secondo Il MIUR, sarebbero confermate dalla circostanza che l'art. 490 dello stesso testo normativo riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti, solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.

Tuttavia, come si afferma in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sent. n. 5679/2020), tale interpretazione non è corretta, e va respinta.

Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato



al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento (ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie) di istituto che "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)".

La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie; difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (Consiglio di Stato, sent. 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe; **secondo la Corte, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali**; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), **ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della**



nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi Per questi motivi la Corte di Cassazione nella pronuncia citata finisce per affermare che: "è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico".

Con la ancor più recente ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 la Suprema Corte ha confermato il citato orientamento affermando che: *"deve intanto premettersi che il c.d. servizio civile, che qui rileva, gode dell'equiparazione generale, quanto a diritti, rispetto al servizio di leva (art. 6 l. n. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. n. 66/2010); secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"; secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 44/2001, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; tale*



interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione dalla Corte territoriale secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma

2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi



prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.);

dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); 10. da tanto consegue che il ricorso va rigettato”.

Anche secondo il Consiglio di Stato (ad es., sentenza n. 8234/2019): 'il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. E, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, su consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)'.**Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986,n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: 'sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale,**



non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie'.

Applicando questi principi espressi dalla Suprema Corte e dal Consiglio di Stato al caso di specie, dovrà riconoscersi che il ricorrente ha prestato il servizio militare dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie: infatti il sig. Aliffi si è diplomato nell'anno scolastico 85-86; il diploma è stato emesso in data 16.07.1986; ha iniziato il servizio militare in data 29 Luglio 1987.

E che, a norma dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994: 'Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti'.

Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie.

Ribadiamo che, nel caso di specie il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s.1985- 1986 .Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal 29.07.1987 al 28.08.1988.

Quindi il servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica pertanto anche al ricorrente.

Sulla base delle sopraesposte motivazioni il Tribunale di Roma con sentenza del 30 Novembre 2021 n. 10026, accoglieva il ricorso di un aspirante all'inserimento nelle graduatorie Terza Fascia Personale ATA.

In sostanza, l'applicazione coordinata e combinata dell'art. 2050 D.Lgs.66/2010 e dell'art. 485 co.7 sopra citato,



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: viceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritaapuglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

consentono di affermare che il servizio militare di leva obbligatorio, è utilmente valutabile, in ogni settore, ai fini della carriera (art. 485 citato) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 1 comma citato) anche a mezzo di graduatorie come nel caso di specie, sia prestato non in costanza di nomina, che prestato in costanza di rapporto (comma 2).

*** **

Si torna a precisare quindi, che proprio in aderenza a quanto stabilito **dall'art. 52 della Costituzione** (... *il servizio militare è obbligatorioIl suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei suoi diritti.*”), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare prestato dopo il diploma come valido come servizio scolastico; e questo, a sensi dell' art. 485 comma 7 D.Lgs 16.04.1994 n. 297, come pure dell'art. 2050 D.Lgs 66/2010, come sopra già spiegato.**

Va inoltre evidenziato, in riferimento al nostro caso, che il Consiglio di Stato con la pronuncia-ordinanza RG 9355 del 10 Dicembre 2021, in merito proprio al DM 50 / 2021, ha già riaffermato il principio che la valutabilità del servizio militare deve essere fatta anche non in costanza di nomina, purchè il servizio militare sia stato svolto in seguito al conseguimento del titolo di studio; in questo senso conforme Consiglio di Stato Sez. VI 24 Settembre 2021 n. 5196 (sempre in merito al DM 50/2021) che richiama altri precedenti della stessa sezione e della Corte di Cassazione; - già il Tar Lazio con pronuncia n. 6421/2008 ha affermato che il servizio militare di leva deve essere sempre valutato a sensi dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs 297/94; annullava quindi il Decreto del 31.03 .2005 nella parte in cui prevedeva che il servizio militare di leva fosse valutabile solo se prestato in costanza di nomina. Il Ministero, ignorando tale pronuncia, riproponeva la disposizione già annullata con il D. M. 42/2009 e con il DM 44/2011, nonché per i successivi Decreti Ministeriali riaffermando che il servizio militare sarà valutato soltanto in costanza di nomina; il Tar Lazio ha quindi



ripetutamente annullato le dette disposizioni con le sentenze n. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 23852/2010, 3564/2010, 7239/2010, 8960/2010, 24782/2010.

Tali pronunce venivano tutte confermate dal Consiglio di Stato, il quale con i provvedimenti n. 4029/09, 4051/2009, n. 9375/2010 confermavano l'orientamento del TAR, annullando i decreti ministeriali che consentivano la valutazione del servizio militare solo in costanza di nomina.

Lo stesso Consiglio di Stato con altra ordinanza emessa in sede cautelare in data 4 ottobre 2021 n. 5408, ha ribadito (sempre in riferimento al D. M. 50/21 riferito alle graduatorie 2021-2022-2023-2024) il seguente principio: “una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 485 comma 7 del D. Lgs 297/94 impone di ritenere che debba darsi rilievo al servizio militare prestato dopo aver conseguito il titolo di studio per l’accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo in cui non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”.

Dunque anche il Decreto Ministeriale 50 /2021 con gli stessi identici presupposti degli altri decreti citati, è già stato ritenuto inapplicabile dalle pronunce in sede cautelare da parte del Consiglio di Stato, da ultimo con la pronuncia del 9 Dicembre 2021 ordinanza 6581/2021, e deve comunque ritenersi affetto da nullità ex art 21 septies Legge 241/90.

Nella detta pronuncia, il Consiglio di Stato, in merito all’impugnativa del citato D.M. 50/21, ha accolto la domanda cautelare “considerato che ha già avuto modo di affermare *“con riferimento alle graduatorie ad esaurimento, la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purchè svolto dopo il conseguimento del titolo di studio.”*

*** **

Abbiamo già esposto come la Corte di Cassazione con la recente pronuncia del 10 novembre n.33151 abbia ritenuto, con orientamento conforme che, anche in una logica di



complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., **«il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010»** (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso *«una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050»*, tale per cui *«il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»*; **lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2011, così come ogni altra norma regolamentare successiva, -come il D.M. 50/21-, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).**

La Suprema Corte ha riconosciuto che l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all' articolo 3 del DL nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in



ruolo. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla **disciplina organica contenuta nell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, in virtù della disposizione di cui all'articolo 676 del medesimo D.Lgs, secondo cui «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante».**

A tenore dell'art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

Ribadiamo che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» (e nelle graduatorie ad esaurimento) stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

A differenza di quanto ha disposto la Corte di Cassazione con la pronuncia del 2020, il Ministero, dal citato comma 2, continua a ritenere in maniera illegittima che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 50/2021, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

Tale interpretazione si pone in palese violazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte (sentenza 5679/2020-Cassazione 15 Novembre 2021 n. 35687) come sopra illustrato,



e dal Consiglio di Stato da ultimo pronunciatosi con l'ordinanza del 9 Dicembre 2021.

Quindi, come ha già affermato la Corte di Cassazione nelle pronunce sopra citate, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, hanno apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia., quale è l'art. 485 D.Lgs. citato.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, all'insegnamento o al servizio scolastico, (anche mediante graduatorie ad esaurimento), al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”*.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di



quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che “[...] l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato d’ufficio a opera dei competenti organi [...]” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

Come già detto, si riafferma che la valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall’art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell’art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] **il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]**”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che **“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l’accesso all’insegnamento medesimo”**.

E ancora **“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell’anno scolastico”**.

Ora, sia l’art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango



legislativo, nello stabilire la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui *“l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

E, in effetti, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, **le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio** imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario, non hanno potuto accettare incarichi lavorativi proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’inserimento nelle varie graduatorie.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”*.

Sulla base di quanto sopra si è disposta la disapplicazione dell’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017.



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: viceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritauglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

Si insiste quindi per la disapplicazione del D.M. 50/2021 e del DM-nota 9256/21 per le ragioni sopra esplicitate. Disapplicazione su cui già il Consiglio di Stato si è pronunciato, seppure in sede cautelare, con le ordinanze n. 5408 del 4 Ottobre 21 e n. 6581 del 9 Dicembre 21.

Da ultimo torniamo a ribadire che un'ampia e univoca giurisprudenza amministrativa si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Come già sopra detto, il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti, ha nuovamente e ripetutamente annullato le



suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall’art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*”.

E dunque, la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 **nonché dei successivi D.M. (come nel nostro caso i DM 50/2021 e 9256/21), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.**

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione dei D.M. oggetto di impugnazione e già annullati dal TAR. Anche **il DM 50/21 relativo al caso di specie è stato oggetto delle pronunce del**



Consiglio di Stato sopra indicate in data 4 Ottobre 2021 e 9 Dicembre 2021.

Pronunce che hanno riaffermato la valutabilità del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere il ricorrente, difatti, non è 7,22 ma 12,67 o 12,17 (6,67 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 29 luglio 1987 al 28.07.1988, o 5,5 se vengono considerati 11 mesi anziché 12).

Si precisa che la nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977). Emerge chiaramente anche la nullità per violazione del giudicato su disposizioni regolamentari identiche a quelle de quo, in particolare della sentenza del Consiglio di Stato n. 4343/2015.

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. Tali ragioni sono state confermate dalla Giurisprudenza di merito formatasi sull'argomento (Tribunale Messina con la sentenza 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del



30.12.2011 e l'ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

In ogni caso, il Decreto Ministeriale 50/2021, in contrasto con la normativa primaria dovrà essere disapplicato; da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”*.

La S.C. con la recente pronuncia del 10 novembre n.33151, confermata con la successiva del 16.11.21 n. 34687 (in aderenza ad un principio consolidato con le pronunce del 2020 n.5778 e n. 15127/21 e 15467/21) ha già ritenuto, che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., *«il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010»* (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679); tale



disciplina- si è detto nella citata pronuncia - va apprezzata attraverso *«una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050»*, tale per cui *«il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali»*; lungo questa linea interpretativa, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); **doendosi infine disapplicare, perché illegittimo, l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento** (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).

Ripetiamo che **a tenore dell'art. 485, comma 7, d.lgs. nr. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».**

Si evidenzia che, il Tribunale di Roma in data 30.11.21 si è pronunciato su analoga fattispecie, disapplicando il DM 50/21 e il DM 3296/21, sulla base della impossibilità della norma di secondo Livello di derogare la norma primaria quale è l'art. 485 D.Lgs. 297/94, (come già la Suprema Corte ha affermato). così pure il Tribunale di Messina **. con la sentenza 13889 del 2018.**



Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Aliffi (pari a 12,67 punti totali, anziché 7,22) gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Torniamo a segnalare la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato – in sede cautelare_ (che proprio in riferimento al DM 50/2021) del 21 Dicembre 2021 n. 6581 che ha accolto il ricorso teso al riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico.

A seguito della negativa sentenza del TAR, i ricorrenti proponevano appello al Consiglio di Stato che, con *l'Ordinanza n. 6581/2021*, ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR ed accolto la domanda cautelare in appello, disponendo espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (6 punti = 1 anno – 0,50 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.) anziché in misura ridotta (0,60 = 1 anno – 0,05 = 1 mese o frazione superiore a 15 gg.).

Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. *Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto modo di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ...*”

Questo indirizzo è stato pur riconfermato con la più recente ordinanza 792 del 7 febbraio 2022.



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: vicceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritaapuglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

Infine torniamo a ribadire che in ogni caso, come già sopra illustrato, appare evidente che il Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021, il decreto-nota n. 9256 del 18.03.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali risultano essere illegittimi e dovranno essere disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 (in questo senso ha statuito la stessa Corte di Cassazione con la pronuncia 5679/2020- Consiglio di Stato sentenze 2151/2018-4343/2015), e il Tribunale di Roma con la pronuncia del 30 Novembre 2021 n. 10026 ne ha fatto accoglimento.

Appare evidente, che nel sistema della gerarchia delle fonti una norma regolamentare di secondo livello, quale è il Decreto Ministeriale non possa derogare una norma di rango superiore, quale la norma di legge di cui all'art. 485 D.lgs. 297/1994 .Il Decreto ministeriale è un atto del potere esecutivo che costituisce espressione di una facoltà propria in materia regolamentare dei ministri, ma limitata al comparto di rispettiva competenza, e nel rispetto delle leggi, a cui non possono in alcun modo derogare; quando una norma di rango inferiore, entra in conflitto con una di rango superiore, è soggetta alla disapplicazione da parte del Giudice; quando una norma regolamentare, entra in conflitto con una norma di legge il Giudice ordinario non può tenerne conto nel corso del giudizio; la norma di rango superiore prevale sempre su quella inferiore, e il Decreto Ministeriale 50/21 come pure il DM 9256/21 sono norme di secondo livello, che non possono porsi in conflitto, e in contrasto con una norma di primo livello quale quella citata e prevista dall'art. 485 D.lgs. 297/94.

Ciò premesso, per le causali sopra spiegate, previa disapplicazione

del D.M. 50/2021, e del DM 9256/21 e di ogni altra norma regolamentare relativi alle domande di inserimento/conferma e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A Terza Fascia.- Ambito territoriale Ascoli Piceno e Fermo-(quale collaboratore amministrativo, assistente tecnico e



assistente amministrativo) per il triennio 2021/2022-2023/2024,, nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*

si insiste per il conseguente accertamento del diritto

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Aliffi pari a 12,67 punti complessivi computati sulla base dei titoli (6,67 per il Diploma di Istituto Superiore con voto 40) e del servizio militare di leva svolto (6 punti per il servizio militare svolto dal 29.07.87 al 28.07.88, pari a 0.5 per ogni mese di servizio militare di leva obbligatorio).

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI E LITICONSORTI (art. 151 cpc).

In ogni caso, se il Giudice riterrà necessario l'integrazione del contraddittorio, si propone istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e liticonsorti (art. 151 cpc)

Quindi, il sottoscritto avvocato, in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì l'elevato numero dei controinteressati/liticonsorti interessati e la conseguente impossibilità di provvedere alla notifica del presente ricorso, formula espressa

ISTANZA

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami, con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno

VOGLIA



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: vicceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritaapuglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi e presenti nelle graduatorie di Terza Fascia Personale Ata, e precisamente presenti nelle graduatorie di collaboratore amministrativo, assistente tecnico e assistente amministrativo, ove il ricorrente è attualmente inserito, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche <http://www.marche.istruzione.it/>, e/o presso il sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno <http://www.uspascolipiceno.it/>

ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatorie pubblicate;
- d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Tutto quanto sopra premesso, si insiste per l'accoglimento del ricorso,

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, Voglia accogliere- adversis reiectis- le seguenti conclusioni:

In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, **accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente Fabio Aliffi all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di**



studio valido per l'accesso alle graduatorie ove parte ricorrente è attualmente inserita, ossia nelle graduatorie di inserimento/conferma/aggiornamento provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. Terza Fascia nei profili di appartenenza (collaboratore scolastico, assistente tecnico, assistente amministrativo) per il triennio 2021/2022.;2022/2023; 2023/2024;e, **per l'effetto**, anche previa disapplicazione delle suddette graduatorie di circolo e di istituto e delle suddette graduatorie di inserimento/conferma/aggiornamento, ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, **attribuire a parte ricorrente Fabio Aliffi ulteriori 6 punti per il servizio militare svolto**, ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuirgli il punteggio di 12,67 quale Assistente Amministrativo; attribuirgli il punteggio di 12,67 quale collaboratore scolastico, attribuirgli il punteggio di 12,67 quale assistente tecnico, o il diverso punteggio minore o maggiore che sarà valutato di giustizia.

- **condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento in favore del ricorrente Fabio Aliffi del punteggio come sopra individuato**, correggendo, di conseguenza, il punteggio attribuito nelle graduatorie come collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo nel triennio 2021/2022- 2022/2023-2023/2024 e successive;

- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari

al fine di assumere in servizio il Sig. Fabio Aliffi se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda per il triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024, nelle predette graduatorie di inserimento/conferma/aggiornamento come collaboratore scolastico, assistente tecnico, e assistente amministrativo.



Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi al procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato, ma stante il reddito del ricorrente, inferiore ai limiti di legge (come da documentazione e autocertificazione allegati), nulla è dovuto.

Si deposita:

- 01) Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento graduatorie personale ATA Terza Fascia (Collaboratore Amministrativo - Assistente Tecnico - Assistente Amministrativo) Triennio 2021/2022;2022/2023;2023/2024;
- 02) Titolo di Studio conseguito nell'anno scolastico 1985/86 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ;
- 03) Foglio Matricolare Servizio di Leva Obbligatorio svolto dal 29 Luglio 1987 al 28 Luglio 1988;
- 04 sub 1) Graduatoria Terza Fascia Personale Ata **Collaboratore amministrativo** - Triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024; Dettagli posizione Aliffi Fabio;
- 04 sub 2) Graduatoria Terza Fascia Personale Ata **assistente tecnico** - Triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024; Dettagli posizione Aliffi Fabio;
- 04 sub 3) Graduatoria Terza Fascia Personale Ata **assistente amministrativo** - Triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024; Dettagli posizione Aliffi Fabio;
- 5) Missiva; reclamo 20.07.21; provvedimento di rettifica del Dirigente scolastico;
- 06 sub 1) Decreto Ministeriale 50/21 e allegati;
- 06 sub 2) Decreto Ministeriale Nota 9256/21 e allegati;
- 06 sub 3) Decreto Ministeriale 64/ 2004 e allegati, e Regolamento Decreto Ministeriale 201/2000 e allegati;
- 06 sub 4) Decreto Ministeriale 131/2007 e allegato;



Avv. Maria Rita Puglia
C.F.: PGLMRT59R57A462U
E-mail: vicceipuglia@libero.it -
Posta certificata: avvmariaritauglia@cnfpec.it
Corso Mazzini n. 229 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. e fax 0736253152

Giurisprudenza:

07 sub 1) Tribunale Roma 30 Novembre 2021 n. 10026;

07 sub 2) Tribunale Messina sentenza 13889/2018;

07 sub 3) Tar Lazio 6421/2008

07 sub 4) Consiglio di Stato Ordinanza n. 6581/2021;

07 sub 5) Consiglio di Stato ordinanza 792/2022;

07 sub 6) Cassazione 6579/2020;

07 sub 7) Cassazione 10 Novembre 2021 n. 33151;

07 sub 8) Cassazione 15467/2021;

07 sub 9) Cassazione 34687/2021.

08) Rassegna normativa.

09) Documentazione per esenzione contributo unificato.

Le comunicazioni possono essere effettuate via fax al n. 0736/253152, o via e-mail agli indirizzi di posta elettronica vicceipuglia@libero.it e avvmariaritauglia@cnfpec.it (solo per posta certificata).

Ascoli Piceno li 21 Aprile 2022

Avv. Maria Rita Puglia

